





N. 25

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI

BREVETTO
PER
INVENZIONE
INDUSTRIALE



UFFICIO CENTRALE BREVETTI

BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

PRINCIPALE

N. _____

Il presente brevetto viene concesso per l'invenzione oggetto della domanda sotto specificata:

Numero di registrazione della domanda 2591

Ufficio di deposito U.P.I.C. di Verona

Data e ora di deposito 21 febbraio 1955, ore 10 e 25'

Titolare del brevetto MARCOLONGO CLAUDIO E CONTERNO ANTONIO
a Pressana (Verona)

elett.dom.presso C.Marcolongo, Via Roma 6-Pressana (Verona)

Titolo dell'invenzione Macchina perfezionata allo scavo rapido di patate,
rape, barbabietole e simili.

Estremi della domanda o del brevetto di primo deposito estero di cui il titolare rivendica la
priorità a norma delle Convenzioni internazionali vigenti ...///

Annotazioni speciali ...///

M/D

Roma, li _____

IL DIRETTORE



AVVERTENZA: Il brevetto viene rilasciato senza preventivo esame della novità dell'invenzione e non garantisce che l'invenzione stessa abbia i caratteri voluti dalla legge perchè esso sia valido ed efficace.

ESTRATTO DEL TESTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI

(R. DECRETO 29 GIUGNO 1939, N. 1127)

ART. 47

Le tasse annuali successive a quella del primo anno debbono essere pagate anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi, con l'applicazione di una soprataxa.

Possono pagarsi anticipatamente più tasse annuali.

ART. 48

Ove la concessione del brevetto avvenga in uno dei mesi corrispondenti a quello in cui è stata depositata la domanda, la tassa annuale e le altre eventualmente maturatesi nel frattempo scadono con la tassa immediatamente successiva.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui la concessione avvenga nei tre mesi precedenti o negli otto seguenti il mese anzidetto.

ART. 54

Il brevetto per invenzione industriale decade se l'invenzione non è stata messa in attuazione entro tre anni dalla concessione o se, dopo tale triennio, l'attuazione è stata sospesa per tre anni. Ma nell'uno e nell'altro caso, non avrà luogo la decadenza se l'inazione è stata effetto di cause indipendenti dalla volontà di colui o di coloro a cui il brevetto appartiene. La mancanza di mezzi finanziari non è compresa fra queste ultime cause.

ART. 55

Il brevetto decade altresì nei casi seguenti, oltre che i. quelli di cui al successivo art. 78:

1) per mancato pagamento, entro sei mesi dalla scadenza della tassa annuale dovuta, osservate le disposizioni degli articoli seguenti;

2) per la posteriore concessione di altro brevetto per la stessa invenzione industriale, avente effetto da data anteriore, anche in forza del diritto di priorità accordato ai sensi delle Convenzioni internazionali o ai sensi degli articoli 9 e 17 di questo decreto.

ART. 59

Il brevetto è nullo:

1) se l'invenzione manca dei requisiti indicati negli articoli 12 e 15 di questo decreto;

2) se è stato concesso per un'invenzione industriale che abbia già formato oggetto di brevetto avente effetto da data anteriore, ai termini degli articoli 16 e 17;

3) se la descrizione non comprende tutte le indicazioni necessarie a persona esperta per mettere in pratica l'invenzione.



